



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF201
INFO FLASH
La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 4

OGGETTO	ROTTAMAZIONE CARTELLE - LE NOVITÀ DELL'ITER DI CONVERSIONE
RIFERIMENTI	DL 148/2017 (IN FASE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE); DL 193/2016
CIRCOLARE DEL	15/11/2017

NOVITA' PER AMBITO TEMPORALE, RIPESCATI E DECADUTI

Sintesi: nel corso dell'iter di conversione del DL 148/2017, relativamente alla rottamazione delle cartelle di pagamento, sono stati approvati degli emendati ([Proposta di modifica n. 1.2 al DDL n. 2942](#)) che prevedono:

- nuovamente la possibilità di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal **01.01.2000 al 31.12.2016**;
- per i **decaduti** si posticipa dal **30.11 al 07.12** il termine per versamento delle rate scadute a luglio e settembre 2017;
- per i "ripescati" si fissa al **15.05.2018** la presentazione dell'istanza, facendo slittare al 31.07.2018 (dal 31.05.2018) il termine di pagamento delle rate scadute al 31.12.2016

SLITTA AL 7 DICEMBRE IL PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE A LUGLIO E SETTEMBRE 2017

Il **D.L. 193/2016** ha disposto le seguenti scadenze di pagamento delle somme in definizione:

TERMINI DI PAGAMENTI ORIGINARI (D.L. 193/2016)	
Entro il mese di giugno 2017, l'agente della riscossione ha comunicato ai debitori che hanno presentato istanza, l' ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate con la relativa scadenza, nel rispetto dei seguenti criteri :	
ANNO 2017	Scadenza delle singole rate: mesi di luglio, settembre e novembre
ANNO 2018	Scadenza delle singole rate: aprile e settembre

Tuttavia, è stato disposto che nel caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme:

→ la definizione **non produce effetti**;

Nota: la C.M. 2/2017 ha affermato che la **definizione si perfeziona** non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il **pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute**.

→ il verificarsi della condizione di cui al punto precedente comporta la **ripresa dei termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e la **prosecuzione dell'attività di riscossione**.

Inoltre, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l'effetto dell'estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono **acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito**.

Per evitare le conseguenze negative connesse all'inadempimento nei pagamenti, il D.L. 148/2017

- aveva previsto un nuovo termine di pagamento per le **rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017**
- che poteva essere effettuato entro il 30.11.2017.

NOVITA'

L'emendamento approvato nell'iter di conversione del DL 148/2017 (in commissione Bilancio al Senato) posticipa il pagamento delle rate scadute a luglio e settembre al **07.12.2017**.

IL NUOVO CALENDARIO PER IL PAGAMENTO DELLE RATE	
07.12.2017	Termine per pagare le rate in scadenza il 30.07.2017, il 30.09.2017 e il 30.11.2017
30.04.2018	Termine per pagare le rate in scadenza il 30.04.2018
30.09.2018	Termine per pagare le rate in scadenza il 30.09.2018

Da evidenziare che:

- il contribuente che è decaduto dalla rottamazione per non aver pagato le rate di luglio e settembre, se non paga nulla entro il 7 dicembre, può ancora richiedere la riattivazione del vecchio piano di dilazione in essere prima dell'adesione alla definizione agevolata
- nessuna dilazione dovrebbe essere accordata invece per coloro che prima dell'adesione alla definizione agevolata non avevano dilazioni in essere
- se entro il 7 dicembre si procede al pagamento di solo una parte del dovuto, si decade dalla rottamazione e si perde la possibilità di ritornare al vecchio piano di dilazione. E' pertanto necessario procedere all'integrale pagamento del dovuto.

NUOVO CALENDARIO PER I "RIPECATI"

Il D.L. 193/2016 ha disposto:

- l'ammissione alla definizione agevolata anche per i **debiti oggetto di piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016** (data di entrata in vigore del suddetto decreto) purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31/12/2016;
- la presentazione **dell'istanza** comporta che i **pagamenti** relativi alle rate con scadenza successiva al 31/12/2016 sono **sospesi fino a luglio 2017**.

Con riferimento a quest'ultima data si ha che **se il debitore**:

- **ha effettuato il pagamento della prima o unica rata**, si verifica la revoca automatica del precedente rateizzo ancora in essere;
- **diversamente dal caso precedente**, si determina l'inefficacia della definizione e il debito non può essere di ulteriore rateizzo. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere, sempre a luglio, i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere in quanto non oggetto di revoca automatica.

Il **D.L. 148/2017** ha previsto per i casi in cui il **debitore ha ricevuto il non accoglimento dell'istanza**:

- ➔ relativamente ai soli carichi definibili compresi in **piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016**
- ➔ a causa del **mancato** tempestivo **pagamento** di tutte le **rate** del piano **scadute al 31/12/2016**,

la **possibilità di ammissione** alla definizione nel rispetto di un determinato iter procedurale.

IL NUOVO CALENDARIO PER I RIPIESCATI			
		DL 148/2017	CONVERS. DL 148/2017
ISTANZA	Presentazione di apposita istanza all'agente della riscossione	31 DICEMBRE 2017	15 MAGGIO 2018
MODULISTICA	Va pubblicata sul sito dell'agente della riscossione	31 OTTOBRE 2017	31 DICEMBRE 2017
PAGAMENTO RATE SCADUTE VECCHIA DILAZIONE UNICA SOLUZIONE	COMUNICAZIONE	31.03.2018	30.06.2018
	PAGAMENTO	31.05.2018	31.07.2018

PAGAMENTO ROTTAMAZIONE	
DL 148/2017	LEGGE DI CONVERSIONE
Pagamento delle somme derivanti dalla rottamazione dei carichi affidati a fine 2016 in un massimo di tre rate, con scadenza settembre, ottobre e dicembre 2018	<p>Il contribuente procede al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, dell'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione; entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

IL NUOVO CALENDARIO

15.05.2018	Il contribuente presenti apposita istanza entro
30.06.2018	L'agente della riscossione comunica al debitore l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate.
31.07.2018	Il contribuente procede al pagamento in un'unica soluzione dell'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza
30.09.2018	L'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse

LA "NUOVA" ROTTAMAZIONE

Con il DL 148/2017 la rottamazione dei ruoli è stata estesa anche ai **carichi affidati** all'Agenzia Entrate-Riscossione **dal 01.01.2017 al 30.09.2017**.

A tale, in base ai chiarimenti forniti con la C.M. 2/2017, **non** assume rilevanza **l'affidamento formale**, relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi, e la **consegna formale**, per ciò che attiene ai ruoli.

Pertanto:

- ➔ l'espressione **carichi affidati** deve essere intesa quale **carichi trasmessi** in quanto usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-Agenzia delle Entrate;
- ➔ rientrano nell'ambito applicativo della rottamazione anche i **ruoli telematici la cui trasmissione** all'agente della riscossione sia stata **effettuata entro il 30/09/2017**.

La **domanda di definizione agevolata**:

➔ deve essere **presentata** entro il **15/05/2018**

I **termini di pagamento** sono i seguenti:

MODALITA'	ANNO E TERMINI DI PAGAMENTO				
	2018				2019
Rateizzo con un numero massimo di 5 rate	LUGLIO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	FEBBRAIO

L'**agente della riscossione** è tenuto **all'osservanza** delle seguenti scadenze:

ADEMPIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE	TERMINE
Comunicazione al debitore, con posta ordinaria, dei carichi affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 per i quali a quest'ultima data non risulta ancora notificata la cartella	31 MARZO 2018
Comunicazione al debitore dell'ammontare complessivo delle somme dovute	30 GIUGNO 2018

Inoltre, viene disposto:

➔ che a seguito della **presentazione della domanda**:

- per i debiti relativi ai carichi in esso indicati e **fino alla scadenza della prima o unica rata** delle somme dovute per la definizione
- è **sospeso il pagamento dei versamenti rateali**, aventi scadenza successiva al 15/05/2018 e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data

➔ la possibilità della definizione agevolata **anche in assenza dei versamenti** relativi ai **piani di rateizzo in essere**.

ESTENSIONE AI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016

Si prevede la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle di pagamento per i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo **dal 01.01.2000 al 31.12.2016**.

IL CALENDARIO

15.05.2018	Il contribuente presenta apposita istanza
30.09.2018	L'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

PAGAMENTO ROTTAMAZIONE

Il contribuente procede al versamento:

- in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, dell'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
- entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.